



Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione

DELIBERA N. 5 del 27 ottobre 2025

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITA'
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un comitato con la partecipazione delle parti sociali per decidere sui provvedimenti adottati dal centro per l'impiego ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTA la delibera n. 18 del 26 luglio 2017 del Consiglio di Amministrazione Anpal che istituisce il Comitato per i ricorsi di condizionalità in seno all'ANPAL di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTO il decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 e, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL a decorrere dalla medesima data;

VISTO il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione, entrato in vigore in data 01 marzo 2024, che all'articolo 26 definisce le funzioni della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;

VISTO il DPCM 28 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 al n. 61, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 409 del 14 novembre 2024 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istitutivo del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del D. Lgs 14

settembre 2015, n. 150 in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (da qui in avanti Comitato) e in particolare, l'art. 1 che definisce la composizione del Comitato;

VISTO il DPCM del 23 dicembre 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 31 gennaio 2025 al n. 85, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 38 del 13 febbraio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di nomina dei componenti del Comitato;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 7 marzo 2025 che individua gli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali attribuendo alla Divisione V della Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione la gestione del Comitato ricorsi condizionalità, ex art. 21, comma 12, Dlgs. n. 150/2015;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2025 del Comitato per i ricorsi di condizionalità recante l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, delle indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato, del modulo di presentazione dei ricorsi al Comitato, dei criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato;

VISTO il decreto n. 270 del 13 giugno 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di conferimento dell'incarico di titolarità della Divisione V al dott. Alessandro Gaetani;

VISTO il decreto n. 306 del 09 luglio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di sostituzione dei componenti del Comitato;

TENUTO CONTO che il dott. Alessandro Gaetani in qualità di membro supplente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in seno al Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato stesso in sostituzione del membro titolare dott. Massimo Temussi;

CONSIDERATI i ricorsi acquisiti con prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0013663.09-07-2025;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010889.28-05-2025;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011238.30-05-2025;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011154.30-05-2025;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0013305.07-07-2025;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0011542.05-06-2025;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011240.30-05-2025;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011153.30-05-2025;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012677.30-06-2025;

- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012673.30-06-2025;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011230.30-05-2025;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010893.28-05-2025;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010953.28-05-2025;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011864.12-06-2025;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012680.30-06-2025;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011865.12-06-2025;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011151.30-05-2025;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0013665.09-07-2025;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011152.30-05-2025;
- 20) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010916.28-05-2025;
- 21) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011236.30-05-2025;
- 22) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011239.30-05-2025.

Il Comitato procede all'esame, nell'ambito della riunione del 27 ottobre 2025, dei ricorsi in parola.

1) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0013663.09-07-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Da un confronto tra le date di assenza dal corso (n. 4 giorni) di formazione e quelle risultanti dai certificati medici – che il ricorrente comunica di aver consegnato all'ente di formazione – solo un giorno risulta coincidente.

L'assenza del ricorrente non può pertanto ritenersi giustificata (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150").

2) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010889.28-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente, senza giustificato motivo, alla convocazione del 03/04/2025 e non ha prodotto nei termini documentazione atta a motivare l'assenza (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150"). Si ritiene, inoltre, non accoglibile la documentazione prodotta dalla ricorrente in quanto riguardante esami di laboratorio da cui si evince lo stato di gravidanza effettuati in data successiva rispetto al giorno di convocazione che non consentono di attestare che la stessa fosse impossibilitata a presentarsi all'appuntamento presso l'operatore accreditato a causa di problematiche di salute.

3) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011238.30-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente, senza giustificato motivo, a due giornate formative programmate nel medesimo mese dall'operatore accreditato (02/04/2025 e 08/04/2025).

Si rileva che la documentazione prodotta in sede di ricorso per giustificare l'assenza dell'08/04/2025 è tardiva in quanto datata 11/04/2025, pertanto oltre i termini temporali stabiliti dalla normativa vigente in materia (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e

documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150").

4) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011154.30-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

L'assenza all'appuntamento di orientamento professionale presso l'agenzia per il lavoro non risulta giustificata non avendo la ricorrente prodotto nei termini previsti documentazione atta a motivare la sua assenza (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150"). Si rileva che contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente in sede di presentazione del ricorso, il provvedimento sanzionatorio adottato concerne la decurtazione di una mensilità NASpI e non la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, ma semplicemente l'applicazione della sanzione ha coinciso con l'ultimo mese di percezione dell'indennità, come si evince dalla documentazione trasmessa dal Cpl.

5) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0013305.07-07-2025, il Comitato, in considerazione della comunicazione di revoca del provvedimento sanzionatorio da parte del Cpl (prot. 0095619 del 18/06/2025), dichiara non valutabile il ricorso per cessata materia del contendere.

6) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0011542.05-06-2025, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso, in quanto presentato oltre il termine previsto per la presentazione. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola. Nel caso di specie, il provvedimento sanzionatorio è stato comunicato alla ricorrente in data 08/04/2025. Sebbene il modulo di ricorso sia datato 06/05/2025 lo stesso è stato trasmesso a mezzo pec al Comitato solo in data 02/06/2025, oltre il termine previsto per la sua presentazione.

7) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011240.30-05-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

Avendo ottenuto l'anticipo della NASpI da parte dell'INPS a titolo di incentivo all'autoimprenditorialità a decorrere dal 23/01/2025, come da comunicazione del 19/03/2025, il ricorrente non era più soggetto alla normativa di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 150/2015 il giorno della convocazione prevista per il 10/04/2025.

8) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. (m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011153.30-05-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

La seconda convocazione per il giorno 02/04/2025 notificata alla ricorrente mediante raccomandata è stata restituita al mittente per compiuta giacenza formatasi il 03/04/2025, giorno successivo a quello per il quale la ricorrente era stata convocata. La "compiuta

giacenza" di 30 giorni si verifica quando una raccomandata ordinaria non viene ritirata entro il periodo di giacenza indicato nell'avviso, che per le raccomandate standard è di 30 giorni. Alla fine di questo periodo, la raccomandata viene restituita al mittente, ma per la legge la notifica si considera comunque perfezionata e valida. Nel caso di specie la ricorrente avrebbe potuto ritirare la raccomandata sino a tutto il 03/04/2025.

9) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012677.30-06-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La convocazione è stata correttamente ricevuta in data 04/02/2025. La motivazione della ricorrente non può essere accolta considerato che la stessa parte per il Marocco in data 10/03/2025, pertanto poteva giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150").

10) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012673.30-06-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Dall'esame della documentazione in possesso si rileva che non è stata data evidenza di una reale *"impossibilità a presenziare ai colloqui"*. In particolare, si rileva che l'indirizzo dal quale la signora dichiara di essersi trasferita è il medesimo di quello dichiarato in sede di presentazione del ricorso e presso il quale è stato correttamente ricevuto il provvedimento oggetto del ricorso. Inoltre, la documentazione medica prodotta oltre che tardiva non attesta comunque un impedimento a svolgere attività lavorativa. L'assenza della ricorrente non può pertanto ritenersi giustificata (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150").

11) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011230.30-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La convocazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e l'adozione del provvedimento di applicazione della decurtazione, sono state effettuate utilizzando i dati di contatto verificati conferiti al SIISL. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge. Non può rilevare la sua assenza dall'Italia e l'impossibilità dichiarata di riuscire a ricevere comunicazioni considerando che il ricorrente non ha tempestivamente comunicato al Cpl la sua partenza dall'Italia. Le motivazioni addotte dal ricorrente pertanto non possono ritenersi accoglibili in quanto non ha prodotto nei modi e nei tempi prescritti documentazione per giustificare l'assenza (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150").

12) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010893.28-05-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

Risultando accolta la domanda di pensionamento a far data dal 01/12/2024, il ricorrente, al momento della convocazione non era più soggetto alla normativa di cui agli artt. 20 e 21 del

d.lgs. n. 150/2015.

13) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010953.28-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La notifica della convocazione è stata effettuata utilizzando i dati di contatto verificati conferiti dal lavoratore al SIISL. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge. Nella mail di convocazione il ricorrente veniva informato che in caso di impedimento per giustificato motivo va avvisato il Cpl allegando documentazione che comprovi l'impossibilità a presentarsi. Non possono ritenersi accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in sede di presentazione del ricorso in quanto le dichiarazioni non sono supportate da documentazione alcuna. Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente non ha presentato nei termini previsti al Cpl documentazione atta a motivare la sua assenza (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150").

14) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011864.12-06-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La convocazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e l'adozione del provvedimento di applicazione della decurtazione, sono state effettuate utilizzando i dati di contatto verificati conferiti al SIISL. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge. La giustificazione esposta dal ricorrente, oltre a non essere supportata da alcuna documentazione, non è stata prodotta nei termini. Le motivazioni addotte dal ricorrente pertanto non possono ritenersi accoglibili in quanto lo stesso non ha prodotto nei modi e nei tempi prescritti documentazione a supporto di quanto rappresentato (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150").

15) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012680.30-06-2025, il Comitato dichiara improcedibile il ricorso in quanto lo stesso è mancante di documento di riconoscimento della ricorrente. Nonostante la richiesta di integrazione documentale non è stato possibile sanare l'irregolarità. Secondo le "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. n. 150/2015" il ricorso deve essere accompagnato da fotocopia del documento di identità del ricorrente in corso di validità.

16) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011865.12-06-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente non poteva essere a conoscenza della convocazione effettuata dal Cpl in quanto trasmessa a mezzo raccomandata che risulta restituita al mittente con esito destinatario irreperibile. Nell'ipotesi di mancata consegna della raccomandata perché il destinatario è irreperibile, la notifica si intende non perfezionata, in quanto il destinatario non è stato messo nelle condizioni di poter prendere visione della documentazione. In casi come quello oggetto di esame, il Comitato ritiene che il Cpl possa tentare di effettuare una seconda notifica o, se

possibile, completare la stessa con altre modalità in quanto non si ritiene possibile far ricadere sul cittadino le conseguenze di un eventuale disservizio del sistema postale allorquando l'indirizzo a cui la raccomandata è inviata risulta essere quello corretto. Rileva infatti che, nel caso di specie, la consegna della raccomandata relativa alla notifica del provvedimento sanzionatorio al medesimo indirizzo risulta perfezionata.

17) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011151.30-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La convocazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e l'adozione del provvedimento di applicazione della decurtazione, sono state effettuate utilizzando i dati di contatto verificati conferiti al SIISL. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge. Non può rilevare la sua assenza dall'Italia e il suo non accesso ad Internet considerando che il ricorrente non ha tempestivamente comunicato al Cpl la sua partenza. Le motivazioni addotte dal ricorrente non possono ritenersi accoglibili in quanto non ha prodotto nei modi e nei tempi prescritti documentazione a supporto di quanto rappresentato (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

18) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0013665.09-07-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Pur rilevando la comunicazione che la ricorrente invia al Cpl per avvisare della sua mancata presentazione all'appuntamento del giorno seguente, la stessa non ha prodotto documentazione atta a motivare l'assenza nonostante le indicazioni fornite dal Centro per l'impiego in risposta alla sua comunicazione (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150").

19) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011152.30-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Il ricorrente non ha prodotto nei termini previsti documentazione atta a motivare la sua assenza all'appuntamento fissato dall'ente privato accreditato risultante dal patto di servizio (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150").

20) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010916.28-05-2025, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso in quanto presentato in data 16/05/2025 oltre il termine previsto per la sua presentazione. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola, avvenuto nel caso di specie in data 09/04/2025.

21) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011236.30-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Il ricorrente non si è fatto parte diligente poiché non ha comunicato in tempo utile e con le modalità previste il proprio cambio di residenza/domicilio e non si è iscritto tempestivamente presso il nuovo Cpl competente per territorio. Infatti, dall'esame della documentazione acquisita agli atti non risulta evidenza della comunicazione NASpl-COM inerente al cambio domicilio che il ricorrente asserisce di aver effettuato. Pur rilevando la mail che il ricorrente invia al Cpl che ha adottato il provvedimento sanzionatorio, a tale comunicazione non è seguita alcuna variazione di indirizzo nella banca dati percettori INPS, né il ricorrente ha chiesto di essere preso in carico presso il nuovo Cpl competente per domicilio (richiesta di presa in carico effettuata solamente in seguito all'evento di condizionalità oggetto del provvedimento sanzionatorio avverso cui è stato presentato il ricorso).

22) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011239.30-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La convocazione, sottoscritta dalla stessa ricorrente, contiene informativa inerente all'obbligatorietà dell'appuntamento e delle eventuali conseguenze sanzionatorie in caso di inadempienza. Viene altresì data informazione sulle modalità di comunicazione di assenza in caso di impedimento. La ricorrente non si è fatta parte diligente comunicando in tempo utile al Cpl l'impossibilità di recarsi all'appuntamento e la documentazione prodotta e le motivazioni esposte non possono essere ritenute idonee a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150").

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara i ricorsi prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0013663.09-07-2025 respinto;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010889.28-05-2025 respinto;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011238.30-05-2025 respinto;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011154.30-05-2025 respinto;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0013305.07-07-2025 non valutabile;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0011542.05-06-2025 inammissibile;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011240.30-05-2025 accolto;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011153.30-05-2025 accolto;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012677.30-06-2025 respinto;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012673.30-06-2025 respinto;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011230.30-05-2025 respinto;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010893.28-05-2025 accolto;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010953.28-05-2025 respinto;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011864.12-06-2025 respinto;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012680.30-06-2025 improcedibile;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011865.12-06-2025 accolto;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011151.30-05-2025 respinto;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0013665.09-07-2025 respinto;

- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011152.30-05-2025 respinto;
- 20) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010916.28-05-2025 inammissibile;
- 21) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011236.30-05-2025 respinto;
- 22) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011239.30-05-2025 respinto.

Il Comitato approva il verbale n. 6 del 9 ottobre 2025.

La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971, ai ricorrenti, ai Cpl che hanno adottato i provvedimenti sanzionatori e ad eventuali altri soggetti interessati.

Così deciso, Roma, 27 ottobre 2025.

Siglato
Il Dirigente
Alessandro Gaetani

Il Presidente
Massimo Temussi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.